

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, un decreto legislativo avente ad oggetto la promozione della cultura e dei valori costituzionali nelle istituzioni scolastiche.

2. Nell'esercizio della delega, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) inserimento obbligatorio nei programmi di offerta formativa e nei *curricula* elaborati dalle istituzioni scolastiche di iniziative volte a favorire la diffusione tra le giovani generazioni della conoscenza della Costituzione e dei valori costituzionali e del contesto storico in cui sono nati e si sono sviluppati;

b) in particolare, nell'ambito delle attività di cui alla lettera a), promozione della conoscenza di base del funzionamento delle istituzioni di democrazia rappresentativa a livello locale, regionale, nazionale ed europeo;

c) promozione della partecipazione democratica degli studenti e delle famiglie alla vita della scuola e della comunità, anche in collaborazione con i comuni, le province, le regioni, l'Unione europea;

d) previsione di apposite iniziative finalizzate a favorire l'integrazione culturale degli stranieri che frequentano i cicli di istruzione presso le scuole italiane, nonché la condivisione da parte degli stessi dei valori costituzionali fondanti la Repubblica e dei diritti umani come tutelati dal diritto internazionale;

e) predisposizione di appositi spazi formativi nell'ambito della programmazione televisiva pubblica, nonché di programmi didattici multimediali, anche con l'utilizzo della rete Internet e televisiva.

3. Per il finanziamento delle attività di cui alla presente legge, è istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione, il «Fondo per la promozione della cultura costituzionale», con la dotazione annua di cinquecentomila euro, a decorrere dall'anno 2006.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in cinquecentomila euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.